

N. R.G. 2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**

**in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha
pronunciato la seguente**

SENTENZA

nella controversia civile in primo grado, iscritta al nr. 7/17 R.A.C.C., vertente

TRA

**Impresa , in persona dell'omonimo titolare
P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in atti ed el.te dom.ta presso lo
studio dello stesso sito in Pescara alla via Battisti nr. 31;**

ATTORE

E

S.p.A., con sede sociale in _____, n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____ ed all'Albo delle Banche al n. _____, Codice Fiscale _____, Partita IVA _____, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, _____ S.P.A., in forza di atto a rogito Notaio _____, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso, dell'avv. _____, in virtù dei poteri conferitile con procura speciale dell' _____ autenticata dal Notaio di _____, rappresentata e difesa dall'avv. _____ del Foro di _____ (quale componente dello Studio Legale _____, C.F. _____; C.F. _____) ed elettivamente domiciliata in _____, via _____ n. _____, presso lo Studio dell'avv. _____ giusta procura speciale in atti;

CONVENUTA

oggetto: rapporti bancari;

conclusioni: come da relativo verbale d'udienza, da ritenersi materialmente allegato alla presente sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 27.1.2017, il _____, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio dinnanzi a questo Tribunale _____ s.p.a., esponendo:

- che esso attore era stato titolare di un conto corrente recante n. _____, inizialmente acceso con il presso il _____ s.p.a. (poi _____ s.p.a., quindi _____ s.p.a. ed infine _____ s.p.a.);

che nel giudizio, avente RG _____ /2006, tra le stesse parti era stata già emessa, in primo grado, la sentenza non definitiva n. _____ /2009, che aveva dichiarato la nullità delle clausole del conto corrente impugnate dal _____

Sulla base di queste premesse, il _____ chiedeva che il Tribunale, previ gli accertamenti del caso e l'esatta ricostruzione del rapporto di conto corrente, dichiarasse la nullità delle clausole relative al tasso ultralegale ed alle sue variazioni, alle commissioni di massimo scoperto, alle valute ed all'anatocismo, condannando la Banca alla restituzione dell'indebito ed a risarcire i danni conseguenti alla segnalazione del _____ in Centrale Rischi ed alla mancata partecipazione alla mediazione.

La Banca si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree come inammissibili e infondate e chiedendone la reiezione.

Acquisita la documentazione e disposta ctu contabile, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti ed in atti trascritte la causa è stata trattenuta in decisione.

Emerge dagli atti quanto segue.

Il giudizio avente RG /2006, tra le stesse parti, è stato deciso in via definitiva nelle more del presente procedimento quando la Corte d'Appello di L'Aquila e la Corte di Cassazione hanno respinto i ricorsi presentati dalla Banca contro la sentenza n. /2015 della Corte aquilana (con cui la Corte aquilana aveva confermato la sentenza non definitiva n. /2009 del Tribunale di Pescara).

Le determinazioni pertanto assunte all'esito del passaggio in giudicato della Sentenza Trib. Pescara nr. /2009 e C.A. L'Aquila /2015, relativamente alla ivi già accertata nullità di clausole e prassi relativamente al rapporto de quo, fanno stato tra le parti e non possono essere più messe in discussione in questa sede.

Al di là allora delle plurime conclusioni esposte dalla difesa della parte attrice, appare evidente come l'oggetto del presente giudizio debba essere limitato e circoscritto all'accertamento della fondatezza della domanda di ripetizione, conseguente proprio all'accoglimento di quelle domande di nullità (nelle more oggetto di accertamento definitivo tra le parti) e resasi necessaria all'esito della declaratoria di inammissibilità della analoga domanda di ripetizione già formulata in quella sede dalla parte attrice; inammissibilità ivi statuita per asserita insussistenza del presupposto della chiusura del conto.

Con riferimento alla domanda di ripetizione allora, al momento della proposizione del presente procedimento, la relativa questione era stata già definita con la declaratoria di inammissibilità e non risulta che a quella data tale domanda pendesse ancora.

La circostanza invece che pendesse ancora la domanda relativa all'accertamento della nullità di clausole e prassi avrebbe al più dovuto indurre il precedente assegnatario a disporre la sospensione del presente procedimento ex art. 295 cpc in attesa del passaggio in giudicato di quella decisione (vertendosi in ipotesi di evidente connessione per pregiudizialità tra procedimenti tuttavia pendenti in diverso grado), ma non poteva certo incidere sulla radicale improponibilità o improcedibilità della domanda stessa.

Nel corso del presente procedimento comunque la domanda pregiudicante, definita con decisioni Trib. Pescara nr. /2009 e C.A. L'Aquila /2015 è, come visto, passata in giudicato tra le parti.

Deve poi lo scrivente prendere atto dell'ulteriore circostanza che, successivamente al sopravvenuto passaggio in giudicato di quella decisione, le parti, all'udienza del 5.7.2022, entrambe evidentemente ben consapevoli del ristretto ambito del presente procedimento, condizionato dalla pronuncia pregiudicante ormai definitiva, abbiano "concordemente" rivolto al CTU il seguente quesito unitario: "Le parti congiuntamente chiedono che il CTU Effettui, sulla base dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura (o, in mancanza, dal primo estratto conto disponibile, formulando in questo caso due diversi conteggi: l'uno muovendo dal primo saldo disponibile, l'altro muovendo

dal “riporto” pari a “zero” del primo “estratto” disponibile), la “rideterminazione del saldo del conto” per cui è causa “in conseguenza dell’assetto negoziale risultante dalle pronunce di nullità” (combinato disposto Trib. Pescara /2009 e C.A. L’Aquila /2015) che hanno avuto a oggetto:

· Gli “interessi passivi ultralegali determinati avendo riguardo ai cd . "usi su piazza””,

□ La “nullità del tasso anatocistico”;

□ IL“illegittimità degli interessi extra legali ed anatocistici e degli addebiti per commissione di massimo scoperto applicati” per “mancanza di specifica pattuizione” che, “pertanto, non dovrà essere applicata”;

□ “le valute [...], in difetto di diversa pattuizione” andranno a “decorrere dalla data in cui l'istituto di credito ha perso o acquistato la disponibilità del denaro”

□ “per la determinazione del tasso d'interesse, addebitato sui saldi passivi del correntista, va tenuto conto degli interessi legali fino all'entrata in vigore della legge 154/92, mentre per il periodo successivo, deve farsi applicazione del principio dei tassi sostitutivi per la determinazione delle somme dovute a titolo di interesse come introdotto dalla normativa”.

Tanto premesso, si procede pertanto alla definizione della domanda di ripetizione.

Gli estratti indicati dall’art. 1832 cc e dall’art. 119 l.b. sono assistiti, quando non siano tempestivamente contestati o impugnati, da una presunzione di veridicità circa le risultanze del conto e circa l’avvenuta approvazione da parte del correntista; ne consegue che, in caso di mancata tempestiva e specifica (non

potendo il correntista riferirsi genericamente all'insieme della movimentazione del conto) contestazione è spostato sul correntista l'onere di provare che le operazioni stesse siano invalide per difetto di forma o addirittura illegittime per mancanza di un ordine e salva tuttavia, come nella fattispecie al vaglio, la contestabilità dell'operazione perché fondata su negozio nullo, annullabile, inefficace o comunque su situazione illecita (Cass. I[^] nrr. 23807/08, 11749/06 e III[^] nr. 12372/06; Trib. Bari IV[^] nr. 1548/09). Quando invece il correntista abbia tempestivamente contestato l'annotazione della partita debitoria, tale effetto presuntivo non sussiste, per cui è la banca ad essere onerata della prova inerente all'ordine verbale e alla sua esecuzione (App. Milano 23.6.2004 su JD Giuffrè, App. Reggio Calabria 10.2.2004 Rao/Banco Napoli).

Il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della banca determina, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, l'azzeramento del saldo ai fini del ricalcolo del dare/avere, mentre il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del correntista che agisce in accertamento negativo o/e ripetizione dell'indebitto comporta che il detto calcolo e l'eventuale conteggio delle annotazioni in conto prive di giustificazione debba muovere dal primo saldo disponibile. Per contro, ogni qualvolta al giudizio dovesse trovarsi acquisita l'intera documentazione, a prescindere dall'essere stata questa versata in atti dall'una o dall'altra parte, è dal saldo riportato dall'estratto iniziale del rapporto che il calcolo del CTU deve farsi partire per l'accertamento del rispettivo dare/avere tra le parti al netto delle competenze addebitate illegittimamente (da

ultimo Cass. I[^] 9201/15), pure in presenza di estratti conto incompleti (Cass. VI[^] nr. 1407/18).

Se è pur vero poi che il ricorso alle cd scritture di raccordo determina risultati alterati e non oggettivi, non corrispondenti al reale andamento del conto, il ricorso al suddetto criterio appare tuttavia giustificabile a fronte della mancanza di estratti conto relativi a singole o limitate chiusure periodiche (Tribunale di Benevento, ordinanza del 14/03/16, dott. Aldo de Luca), così come verificatosi nella fattispecie al vaglio, per come chiarito dal ctu

Nell'ipotesi allora in cui la banca attrice (anche solo in riconvenzionale o sotto il profilo sostanziale nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo) ometta di offrire la prova a suo carico, dimostrando l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero, da tale mancata produzione dell'estratto iniziale del rapporto di conto corrente non può che conseguire l'azzeramento del saldo riportato nella prima scheda esibita (Cass., 25 novembre 2010, n. 23974, nonché Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842)

E' poi escluso che possa farsi ricorso invece al criterio del saldo zero allorquando sia il correntista ad agire in giudizio. L'onere probatorio gravante a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data

mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. Conseguenza del mancato assolvimento dell'onere della prova non può quindi essere l'azzeramento del saldo negativo riportato dal primo estratto conto disponibile.

Ove sia richiesto l'accertamento negativo del credito come unico oggetto della domanda o come presupposto della contestuale richiesta di ripetizione dell'indebito, l'inesistenza del credito della banca deve qualificarsi non come fatto impeditivo della pretesa azionata dal correntista -il cui onere probatorio incomberebbe, allora sì, sul convenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.-, ma piuttosto quale fatto costitutivo della pretesa attorea- il cui onere grava, secondo la regola generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c. su chi fa valere in giudizio il diritto-

La posizione paritaria di banca e cliente riafferma il principio dell'equilibrio processuale tra parti, pur certamente dotate di diversa forza contrattuale sul terreno sostanziale dei rapporti. Nessuno cioè dubita che la banca sia il contraente forte rispetto al correntista, ma ciò non ha alcuna incidenza sull'accesso alla prova da parte del privato che ha ricevuto o poteva pretendere all'epoca in cui il contratto era in vigore tutti gli estratti del conto corrente. Non può dirsi eccessivamente difficile la prova perché il correntista ha disperso gli estratti conto ricevuti o si è disinteressato per averli, perché il principio di vicinanza della prova, elaborato in giurisprudenza per dare concreta attuazione dell'art. 24 Cost., soccorre solo una difficoltà oggettiva nel dare la prova del fatto, non una difficoltà che dipenda da una condotta negligente della parte (Trib. Arezzo 30 maggio 2013).

La banca ha in particolare nei confronti del cliente obblighi di comunicazione stringenti consistenti nel caso del contratto di apertura di credito in conto corrente nell'invio periodico, tra l'altro, degli estratti conto; per giunta essa è, ciò nondimeno, tenuta a rimettere al cliente copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni eventualmente richiestale ex art. 119 T.U.B. Il correntista, dunque, non soltanto riceve tutta la documentazione inerente il proprio rapporto nel mentre questo si svolge ma può, nell'ipotesi in cui abbia smarrito o contesti di avere ricevuto la detta documentazione, ottenerne copia dall'istituto di credito. Per contro, egli ha il dovere di diligentemente acquisire in via stragiudiziale, ovvero prima di intentare la causa, tutto quanto gli occorre per assolvere l'onere della prova correttamente, non ammettendosi che possa sopperire alle proprie lacune di produzione documentale mediante la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. E' pertanto radicalmente inammissibile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l'ordine nei confronti dell'istituto bancario convenuto di esibire in giudizio della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, qualora tale ordine di esibizione abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 T.U.B., quindi documenti che la parte – nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante – avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e quindi allegare agli atti di causa (Trib. Pescara, 4 ottobre 2007 in IlCaso.it; Trib. Nocera Inferiore, 29 gennaio 2013, cit. e da ultimo, Trib. Nola, 2 gennaio 2015).

Solo nell'ipotesi in cui, rimasta inevasa senza giustificazione la richiesta, pur formulata in via stragiudiziale ex art. 119 T.U.B., la banca dovesse, del pari

immotivatamente, sottrarsi all'ordine di esibizione rivolte nel processo, l'inottemperanza della banca all'ordine, effettivamente, potrebbe ben essere considerata motivo sufficiente per ritenere legittimo operare un azzeramento del saldo negativo documentato all'epoca del primo estratto conto utile, perché la condotta della banca, valutata negativamente ai sensi dell'art. 116 c.p.c., si unirebbe allora ad altri elementi indiziari, desumibili da violazioni contrattuali per i periodi di vita del conto corrente documentati.

Pertanto, nella controversie aventi ad oggetto rapporti bancari,

1) qualora ad agire in giudizio sia la Banca, grava su quest'ultima l'onere di produrre in giudizio il contratto, unitamente alla documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalari) dall'inizio del rapporto, con la conseguenza che la ricostruzione dell'andamento del rapporto sulla base del contratto prodotto in atti dalla banca- deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente; nel caso in cui, invece, il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorre ripartire dal saldo zero (cfr. Cass. n. 9695/2011, Cass. n. 1842/2011, Cass. n. 23974/2010);

2) qualora, invece, sia il correntista ad agire in ripetizione o comunque per l'accertamento del dovuto, la ricostruzione dei rapporti di dare/avere sulla base del contratto prodotto in atti da quest'ultimo- va circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto (senza potere muovere dal saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente): pertanto, se il correntista agisce in giudizio contro la Banca, ha l'onere, innanzitutto, di produrre il contratto, e, in mancanza, la relativa domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. n. 9201/2015; Trib. Lanciano n. 271/2016; Tribunale Bari, sez. IV,

01/03/2016, n. 1134; Trib. Vicenza 28.01.2016; Trib. Bari n. 591/2015; Trib. Cagliari 16.06.2015; Trib. Savona 861/2014; App. Milano 6/12/2012, Trib. Nocera Inferiore 29/1/2013, Trib. Roma 01.04.2010; Trib. Bari sez. dist. Monopoli 17/11/2011; Trib. Bari 02.12.2008 e da ultimo Cass. I[^] 25373/19). In tale specifica ipotesi – si ripete - l'attore/cliente dell'istituto di credito, per fornire la prova documentale della fondatezza dell'azione esperita in giudizio nei confronti della Banca, deve adoperarsi pertanto mediante il ricorso agli strumenti predisposti al riguardo dall'ordinamento, con la conseguenza che qualora non si sia attivato prima dell'instaurazione del giudizio mediante una richiesta ex art. 119 T.U.B. che abbia ad oggetto l'intera documentazione necessaria per dimostrare la legittimità delle sue pretese, non adempie all'onere probatorio di cui è gravato, e le conseguenze della mancata produzione in atti del contratto di apertura di conto corrente, in questo caso, ricadranno sullo stesso attore - correntista rimasto inerte (in termini da ultimo Tribunale Benevento, sez. II, 05/07/2017, n. 1317)

Pertanto, e per concludere sul punto, l'art. 119, comma 4 TUB, norma il diritto del cliente all'ottenimento di copia di "documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" e dunque riguarda la richiesta di consegna di copia di estratti conto e scalari circoscritti al decennio nel decennio antecedente la domanda stragiudiziale. Nella fattispecie al vaglio dello scrivente si verte invece in ipotesi di documentazione relativa al rapporto risalente a oltre venti anni prima qualsiasi richiesta formulata dal cliente, con la conseguenza che nessun onere di conservazione può essere rinvenuto in capo all'Istituto bancario della predetta documentazione.

In applicazione pertanto dei principi sin qui esposti, è dal primo saldo disponibile, a debito del cliente, che occorre prendere le mosse nella rideterminazione del saldo finale e non dal cd saldo zero.

In tale ipotesi, il saldo del conto corrente n. / (già / , già / , già , già) al 20/04/2016 ammonta ad € 655.690,28 a credito del correntista. Tale ricalcolo tiene conto del saldo iniziale banca pari ad € 40.378,35 a debito del correntista e del saldo passato a sofferenza pari ad - € 179.141,72. Pertanto il recupero a carico del correntista è pari ad € 834.832,00 (€ 655.690,28 saldo creditore ricalcolato + € 179.141,72 passaggio a sofferenza) (Cfr. Allegati 1-2-3 CTU).

Assume ancora la difesa dell'Istituto come il CTU abbia indebitamente proceduto a calcolare gli interessi creditori al saggio legale piuttosto che al tasso effettivamente risultante dagli estratti ed in parte qua non oggetto di contestazione da parte del cliente nel procedimento pregiudicante.

L'assunto non può essere condiviso.

Il "giudicato" costituito dalle sentenze del Tribunale di Pescara n. /2009 e della Corte di Appello di l'Aquila n. /2015. In particolare, con la Sentenza n. /2015 della Corte d'Appello di L'Aquila così statuisce sul punto "Correttamente pertanto il Tribunale, con riferimento all'intera durata del rapporto ha dichiarato la nullità della clausola per indeterminatezza; per conseguenza, per tutto il periodo dall'apertura del conto fino alla sua chiusura, in cui la misura degli interessi passivi non risulta oggetto di specifica pattuizione scritta, deve ritenersi che gl'interessi attivi e passivi fossero dovuti nella misura

legale, facendo difetto, appunto, la forma scritta alla quale l'art. 1284 c.c. subordinata la validità della pattuizione d'interessi ultralegali”.

Corretta o meno che fosse tale statuizione rispetto agli interessi attivi, la stessa, passata in giudicato e non ulteriormente gravata dall'Istituto bancario in parte qua, non può più essere messa in discussione in questa sede e deve costituire presupposto per il riconteggio, così come correttamente operato dal CTU.

Parte convenuta va pertanto condannata alla restituzione in favore di parte attrice della complessiva somma di euro € 655.690,28, oltre interessi ex lege dalla domanda anche in ipotesi stragiudiziale di restituzione e sino al soddisfo ed esclusa la rivalutazione, trattandosi di credito di valuta e non di valuta e nulla essendo stato dedotto e comprovato, anche solo in via presuntiva ex art. 1224 secondo comma cc.

L'eccezione di prescrizione infine risulta già decisa con la sentenza Trib. Pescara, sul presupposto sostanzialmente della inopponibilità a rapporto in corso (correlativamente alla ivi dichiarata inammissibilità della domanda di ripetizione); statuizione che risulta anche in parte qua passata in giudicato.

L'eccezione non è stata poi riproposta in questa sede. Alcuna valenza a tal fine può in particolare assumere il laconico riferimento operato nella comparsa depositata in questa sede a “tutte le difese -e dunque non alle eccezioni- svolte nel giudizio RG /2006, nonché nei suoi successivi gradi (cfr. docc. 8-12, da intendersi qui integralmente richiamati).”, non risultando oltretutto tra i documenti 8-12 copia

della comparsa di costituzione contenente la prima formulazione della eccezione de qua.

A conferma dell'assunto sin qui esposto, sta la circostanza che la difesa dell'Istituto, anche nella formulazione del quesito rivolto al perito, non abbia sollecitato alcun approfondimento tecnico relativo alla eventuale prescrizione del controcredito.

Non può infine trovare accoglimento l'ulteriore richiesta risarcitoria.

Sulla richiesta di risarcimento del danno.

Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da inadempimento non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento da obbligazione e non può prescindere da una specifica allegazione, nell'atto introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio che non si ponga quale conseguenza automatica della condotta inadempiente; cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta asseritamente lesiva, incombando sull'asserito danneggiato l'onere non solo di allegare l'inadempimento, ma anche di allegare e di fornire la prova rigorosa ex art. 2697 c.c. dell'an e del quantum del danno nonché del nesso di causalità con l'inadempimento.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (Cassazione civile, sez. VI, 05/12/2017, n. 28995).

Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con la condotta illecita. Deve, pertanto, escludersi che il giudice possa fare ricorso alle presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettività e in ordine al quantum limitarsi ad affidarne la determinazione al consulente tecnico d'ufficio senza la preventiva identificazione delle singole voci da valutare (Cassazione civile, sez. II, 20/11/2007, n. 24140).

In relazione a tali aspetti appare allora manifesta la carenza strutturale della domanda attorea.

Era infatti onere della parte attrice di allegare e comprovare che proprio quella specifica indisponibilità del credito qui riconosciutogli (spalmato, si noti, in un periodo ben più lungo del decennio e dunque consistentemente ridotto) lo avesse indotto a contrarre con altri istituti prestiti e finanziamenti destinati a sopperire a tale indisponibilità. Anche con riferimento alla lamentata segnalazione, era onere della parte attrice di allegare e comprovare che fosse stata conseguenza, solo ed esclusivamente, di una situazione debitoria illegittima connessa al periodo de quo e per gli importi riconosciuti in questa sede, se non a debito in quello specifico momento.

Difettando la domanda di tali specifiche allegazioni, non resta che provvedere al rigetto della stessa.

Il parziale accoglimento della domanda induce a ritenere parzialmente compensate tra le parti le spese di lite.

La nozione di soccombenza reciproca, che consente infatti la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17).

Analogamente le spese di CTU restano a carico di entrambe le parti come da parte dispositiva.

Si impone infine a carico dell'istituto l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4 bis, d.lg. n. 28/2010 , qualora la parte invitata non abbia partecipato – senza giustificato motivo – al procedimento di mediazione.

Non si rinviene infatti nella circostanza relativa alla pendenza del procedimento “pregiudicante” un giustificato motivo di mancata partecipazione alla procedura.

P.Q.M.

